



PROVINCIA DI CHIETI

SETTORE N.1

AVVISO PUBBLICO PER LA RICERCA DELLE CANDIDATURE ALLA CARICA DI CONSIGLIERA/E DI PARITÀ PER LA PROVINCIA DI CHIETI

a norma del Decreto Legislativo 11 aprile 2006, n. 198 e s.m.i.

“Codice sulle Pari Opportunità tra uomo e donna, a norma dell’art. 6 della legge 28.11.2005, n. 246”

IL DIRIGENTE

Visto il Decreto Presidenziale n. del

RENDE NOTO

Che ai sensi degli articoli 12 e 13 del Decreto Legislativo 11 aprile 2006, n. 198 e s.m.i., sono aperti i termini per la presentazione di candidature per la valutazione comparativa finalizzata alla designazione di:

- una consigliera o un consigliere di parità effettiva/o;
- una consigliera o un consigliere di parità supplente.

ART. 1 – Funzioni e compiti

La/il Consigliera/e di Parità, figura disciplinata dal Decreto Legislativo n. 198/2006 e s.m.i., svolge funzioni di promozione e controllo dell'attuazione dei principi di uguaglianza di opportunità e non discriminazione per donne e uomini nel lavoro, intraprendendo ogni utile iniziativa, nell'ambito delle competenze dello Stato, ai fini del rispetto del principio di non discriminazione e della promozione di pari opportunità per lavoratori e lavoratrici; provvede in particolare ai seguenti compiti:

- rilevazione delle situazioni di squilibrio di genere, anche in collaborazione con le direzioni inter-regionali e territoriali del lavoro, al fine di svolgere le funzioni promozionali e di garanzia contro le discriminazioni nell'accesso al lavoro, nella promozione e nella formazione professionale, ivi compresa la progressione professionale e di carriera, nelle condizioni di lavoro compresa la retribuzione, nonché in relazione alle forme pensionistiche complementari collettive di cui al D.L.vo n. 252/2005;
- promozione di progetti di azioni positive, anche attraverso l'individuazione delle risorse dell'Unione Europea, nazionali e locali finalizzate allo scopo;
- promozione della coerenza della programmazione delle politiche di sviluppo territoriale rispetto agli indirizzi dell'Unione Europea, e di quelli nazionali e regionali in materia di pari opportunità;
- promozione delle politiche di pari opportunità nell'ambito delle politiche attive del lavoro, comprese quelle formative;

- collaborazione con le direzioni interregionali e territoriali del lavoro al fine di rilevare l'esistenza delle violazioni della normativa in materia di parità, pari opportunità e garanzia contro le discriminazioni, anche mediante la progettazione di appositi pacchetti formativi;
- diffusione della conoscenza e dello scambio di buone prassi e attività di informazione e formazione culturale sui problemi delle pari opportunità e sulle varie forme di discriminazione;
- collegamento e collaborazione con gli assessorati al lavoro e con gli organismi di parità degli enti locali.

A tali funzioni si aggiungono quelle previste da altre norme vigenti in materia e di particolare importanza, quali:

- Parere obbligatorio rispetto ai Piani di Azioni Positive degli Enti Pubblici;
- Vigilanza sulla composizione delle Commissioni di Concorso della P.A.;
- Redazione del rapporto annuale sull'attività svolta;
- Vigilanza sul rispetto della presenza del 40% del sesso meno rappresentato, nelle Giunte dei Comuni con oltre 3.000 abitanti.

Nell'esercizio delle funzioni loro attribuite, le/i Consigliere/i di Parità sono pubblici ufficiali ed hanno l'obbligo di segnalazione all'autorità giudiziaria dei reati di cui vengono a conoscenza per ragione del loro ufficio.

ART. 2 - Procedura di nomina e durata del mandato

Le consigliere ed i consiglieri di parità provinciali, effettiva/o e supplente, sono nominati con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, su designazione della Provincia, sulla base dei requisiti di cui all'art. 13- comma 1- del richiamato D.L.vo n. 198/2006 e s.m.i., previo espletamento di una procedura di valutazione comparativa.

Il decreto di nomina, a cui va allegato il curriculum della persona nominata, sarà pubblicato sul sito INTERNET del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali www.lavoro.gov.it.

Il mandato delle consigliere e dei consiglieri di parità, effettivi e supplenti, ha la durata di quattro anni ed è rinnovabile per una sola volta.

In ogni caso, per la determinazione della durata complessiva del mandato, si computano tutti i periodi svolti in qualità di consigliera e consigliere, sia effettivo che supplente, anche non continuativi e anche di durata inferiore a quattro anni.

Le consigliere e i consiglieri di parità continuano a svolgere le loro funzioni fino a completamento della procedura di cui all'art. 12- comma 4- del D.L.vo n. 198/2006 e s.m.i..

ART. 3 - Compatibilità con lo svolgimento di altra professione

La nomina di consigliere/a effettivo/a e supplente è compatibile con lo svolgimento di altra attività lavorativa, anche di lavoro dipendente.

Per la disciplina delle assenze dal posto di lavoro si rinvia a quanto stabilito dalla vigente normativa di legge.

Il consigliere/la consigliera di parità è coadiuvato/a nello svolgimento delle proprie funzioni dal/la supplente, che lo/la sostituisce in caso di assenza o impedimento.

ART. 4 - Requisiti

Possono presentare la candidatura le persone in possesso dei requisiti richiesti dall'articolo 13, comma 1, del Decreto Legislativo n. 198/2006 e s.m.i. e dal disposto di cui ai punti 3. e 4. del richiamato Decreto Presidenziale n. 159 del 25.10.2022, così declinati alternativamente:

- specifica competenza ed esperienza, almeno triennale, in materia di lavoro femminile;

- specifica competenza ed esperienza, almeno triennale, in materia di normative sulla Parità e Pari opportunità;
- specifica competenza ed esperienza, almeno triennale, in materia di Mercato del Lavoro.

Tali requisiti, a pena di esclusione dalla procedura, devono essere comprovati da idonea documentazione.

Oltre ai requisiti di cui sopra, costituirà titolo preferenziale per la designazione:

- a) il possesso congiunto di tutti i requisiti di cui al precedente comma;
- b) il possesso di ulteriori titoli di studio ed esperienze maturate o pubblicazioni specifiche (a parità si terrà conto del numero dei titoli di studio con le relative votazioni conseguite, della durata delle esperienze maturate e del numero delle specifiche pubblicazioni).

Tali ulteriori titoli devono essere comprovati da idonea documentazione.

Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande.

ART. 5 – Modalità di presentazione della candidatura

Al fine di partecipare alla selezione per la designazione della/del Consigliera/e di Parità provinciale, effettiva e supplente, le/gli aspiranti candidate/i dovranno presentare apposita domanda, da redigersi in carta semplice secondo lo schema allegato al presente avviso (Allegato 1) e che, a pena di inammissibilità, sia sottoscritta dal/dalla candidato/a e sia corredata da:

1. fotocopia di un documento di identità in corso di validità;
2. dichiarazione sostitutiva di certificazione, da compilare secondo lo schema allegato al presente avviso (inserita nell'ambito dello stesso "Allegato 1", nel prosieguo della domanda);
3. dettagliato curriculum formativo-professionale, completo di tutte le informazioni- che consentano di vagliare adeguatamente la competenza professionale e l'esperienza specifica-, corredato dalla relativa documentazione comprovante i requisiti richiesti.

Le/I candidate/i interessate/i a ricoprire la carica di Consigliera/e di parità provinciale effettiva/o e supplente dovranno far pervenire la domanda, indirizzata al Presidente della Provincia di Chieti, al Protocollo Generale di questa Provincia - Corso Marrucino 97, Chieti entro il termine perentorio del 12.12.2022, ore 12:00.

La domanda stessa potrà essere presentata, secondo quanto ritenuto più opportuno dalle/dai interessate/i:

- a) mediante servizio postale, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento;
- b) mediante corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzati;
- c) consegnata a mano - in quest'ultimo caso verrà rilasciata ricevuta con indicazione dell'ora e della data di consegna - nelle giornate non festive dal lunedì al venerdì, dalle ore 9,15 alle ore 13,15 e per le sole giornate di martedì e giovedì, dalle ore 15,30 alle ore 17,00.

La busta contenente la domanda di ammissione alla selezione ed i documenti deve specificare, sulla facciata in cui è indicato l'indirizzo, l'indicazione "CONTIENE DOMANDA PER LA DESIDEGNAZIONE DELLA CONSIGLIERA O DEL CONSIGLIERE DI PARITA' PER LA PROVINCIA DI CHIETI". Il Protocollo Generale apporrà sul plico contenente la domanda il timbro del giorno di arrivo e l'indicazione dell'ora.

d) tramite Posta Elettronica Certificata (PEC), inviata da casella di posta elettronica certificata personale del candidato esclusivamente al seguente indirizzo: protocollo@pec.provincia.chieti.it, entro le ore 12:00 del giorno di scadenza sopra specificato. Non saranno prese in considerazione le e-mail provenienti da caselle di posta non certificata, oppure da casella PEC diversa da quella personale

dell'interessato. Nell'oggetto del messaggio PEC, il candidato dovrà riportare la seguente dicitura: "CONTIENE DOMANDA PER LA DESIDEGNAZIONE DELLA CONSIGLIERA O DEL CONSIGLIERE DI PARITA' PER LA PROVINCIA DI CHIETI".

Esclusivamente nel caso di presentazione della domanda mediante PEC, il candidato dovrà trasmettere alternativamente:

- la scansione dell'originale della domanda e dei documenti da allegare debitamente compilati e sottoscritti con firma autografa, unitamente alla copia (fronte e retro) di un valido documento d'identità, oppure;
- la domanda ed i documenti da allegare sottoscritti con firma digitale rilasciata da un organismo abilitato.

Non sono ammesse altre forme di produzione o di invio delle domande di partecipazione alla selezione.

E' esclusa qualsivoglia responsabilità dell'Amministrazione ove, per disguidi postali o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, il plico non pervenga alla Provincia entro il termine (data e ora) perentorio di scadenza sopra specificato.

La domanda pervenuta oltre il predetto termine perentorio di scadenza, anche per causa non imputabile all'interessato, comporta l'esclusione del medesimo dalla procedura selettiva, anche se spedita prima del termine stesso ma, comunque, non pervenuta in tempo utile.

L'Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato, oppure per mancata, tardiva o inesatta comunicazione della variazione dell'indirizzo - recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

ART. 6 – Cause di esclusione

Sono esclusi dalla selezione:

- coloro che presentino la domanda di partecipazione priva della sottoscrizione autografa o senza aver allegato alla stessa la copia fotostatica del documento di identità;
- coloro che non abbiano allegato alla domanda il necessario curriculum;
- coloro la cui domanda di ammissione pervenga dopo lo scadere del termine perentorio fissato per la presentazione, secondo quanto specificato al precedente paragrafo 5;
- coloro, nell'ambito della cui domanda, non risulti indicata in maniera chiara la dicitura relativa alla presente candidatura alla quale si intende partecipare;
- coloro che non regolarizzino la domanda entro il termine assegnato;
- coloro che, sulla base delle dichiarazioni contenute nella domanda, risultino non essere in possesso di tutti i requisiti prescritti per l'ammissione o per i quali tali requisiti non siano posseduti alla data di cui al precedente articolo 4.

ART. 7 – Pubblicazione

Il presente Avviso e lo schema di domanda saranno pubblicati, per la durata di 30 giorni, sull'Home Page del sito INTERNET istituzionale www.provincia.chieti.it (con collegamento ipertestuale alle sezioni "Amministrazione Trasparente" e "Consigliera di Parità")

ART. 8 – Informativa relativa al trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Generale sulla protezione dei dati (Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), si informano le/i interessate/i che il trattamento dei dati personali da essi forniti in sede di partecipazione alla selezione o comunque acquisiti a tal fine dalla Provincia di Chieti in qualità di Titolare del trattamento è finalizzato unicamente all'espletamento delle attività selettive ed avverrà a cura delle persone preposte al procedimento selettivo presso la Provincia di Chieti – C.so Marrucino, 97 – Chieti, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di comunicazione a terzi. Il conferimento di tali dati è necessario per verificare i requisiti di partecipazione, il pos-

sesso di titoli nonché per consentire l'espletamento della procedura selettiva. La loro mancata indicazione può precludere tale verifica e la partecipazione alla predetta procedura.

Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del citato Regolamento 2016/679; in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, rivolgendo le richieste all'Amministrazione provinciale, al seguente indirizzo pec: protocollo@pec.provincia.chieti.it.

Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento 2016/679 UE hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).

ART. 9 – Responsabile Unico del procedimento.

Il Responsabile Unico del procedimento è la Dott.ssa Lorena GRANATA, Responsabile del Servizio Politiche del Personale (tel. 0871 4082216; e-mail l.granata@provincia.chieti.it).

Il presente Avviso ha anche efficacia di comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli articoli 7 e 8, comma 3, della Legge n.241/90 e s.m.i..

Chieti, li

IL DIRIGENTE DEL SETTORE N.1
(Ing. Giancarlo MOCA)